II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1991

relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e delle tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo (1990-1994)

(91/366/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

in cooperazione con il Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, con la decisione 90/221/Euratom, CEE [4], il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994) il quale definisce in particolare le azioni da svolgere per ampliare le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche necessarie alla Comunità, in special modo per svolgere la funzione nel campo delle scienze e delle tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo; che la presente decisione deve essere adottata tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che la ricerca fondamentale nel settore delle scienze e delle tecnologie della vita deve essere incoraggiata nell'insieme della Comunità e nei paesi in via di sviluppo;

considerando che oltre al programma specifico concernente le risorse umane e la mobilità potrebbe essere necessario, nell'ambito del presente programma, incoraggiare la formazione dei ricercatori;

considerando che nell'ambito del presente programma è auspicabile far valutare l'impatto economico e sociale nonché gli eventuali rischi tecnologici;

considerando che l'esecuzione del presente programma deve consistere essenzialmente nella selezione delle azioni di ricerca e sviluppo elaborate congiuntamente dagli Stati membri e dai paesi in via di sviluppo;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom, CEE, l'importo stimato necessario per la totalità del programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per l'azione contralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca devono in particolare essere intese a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e ad incoraggiare l'industria a diventare più competitiva su scala internazionale; che tale decisione prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità ed a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo

(1) GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 72.
(2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991, pag. 98 e GU n. C 158 del 17. 6. 1991.
(3) GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 40.
(4) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

coerente con l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica ; che si prevede che il presente programma contribuirà al conseguimento di tali obiettivi ;

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese (PMI) al presente programma ; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del presente programma ;

considerando che occorre incrementare, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, la cooperazione fra gli scienziati europei e quelli dei paesi in via di sviluppo per favorire la complementarità delle ricerche e delle metodologie ed agevolare l'accesso alle varie reti di relazioni scientifiche istituite fra gli Stati membri ed i paesi in via di sviluppo nei settori dell'agricoltura e della sanità ; che il presente programma deve avere lo scopo di promuovere lo sviluppo delle capacità di ricerca di questi ultimi paesi, favorendo allo stesso tempo le capacità di ricerca esistenti negli Stati membri ; che la priorità precipua del presente programma è soddisfare le necessità dei paesi in via di sviluppo in materia di ricerca e sviluppo ; che è d'uopo prevedere norme particolari per la diffusione delle conoscenze derivanti dall'esecuzione del presente programma ;

considerando che l'interfaccia tra agricoltura e salute riveste grande importanza nella situazione specifica dei paesi in via di sviluppo ;

considerando che il Comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È adottato, per il periodo dal 7 giugno 1991 al 31 dicembre 1994, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle scienze e delle tecnologie della vita per i paesi in via di sviluppo, in seguito denominato « programma », quale è definito all'allegato I.

Il programma è aperto alla partecipazione degli organismi e degli istituti di ricerca stabiliti nei paesi in via di sviluppo, alle condizioni di cui all'allegato III.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 109,89 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 8 milioni di ecu.

2. Nell'allegato II figura una ripartizione indicativa dell'importo.

3. Qualora il Consiglio adotti una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione è sottoposta ad un adeguamento corrispondente.

Articolo 3

Le modalità particolareggiate di attuazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono definiti nell'allegato III.

Articolo 4

1. Alla fine del secondo anno di attuazione del programma, la Commissione procede ad un riesame del programma e trasmette una relazione sui risultati di tale valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, corredata, se necessario, da proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procede, tramite un gruppo di esperti indipendenti, ad una valutazione dei risultati. La relazione di tale gruppo, corredata dalle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

3. Un programma di lavoro è redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I ed è eventualmente aggiornato. Esso definisce nei particolari gli scopi e il tipo di azioni da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine fissato dal presidente secondo l'urgenza della questione, procedendo, se necessario, ad una votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale ; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che il proprio parere figuri nel verbale.

4. La Commissione tiene massimo conto del parere emesso dal comitato ed informa quest'ultimo di come ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 è applicabile in particolare :

— alla redazione ed all'aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3 ;

— al contenuto dei bandi di gara ;

— alla valutazione delle azioni di ricerca previste nell'allegato III e dell'importo stimato del contributo comunitario a tali azioni ;

— alle deroghe alle norme generali fissate nell'allegato III ;

— alla partecipazione a qualsiasi azione di organizzazioni e imprese di paesi terzi, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 ;

— a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II ;

— alle misure intese alla valutazione del programma ;

— alle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. La Commissione informa il Comitato in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento e delle azioni concertate di cui all'allegato III.

Articolo 8

1. Ai sensi dell'articolo 130 N del trattato, la Commissione è autorizzata a negoziare accordi internazionali con i paesi terzi membri del COST, in particolare con i paesi membri dell'EFTA e i paesi dell'Europa centrale e orientale, per associarli all'insieme del programma o a parte di esso.

2. Quando accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica sono stati conclusi tra la Comunità e paesi terzi europei, gli organismi e le imprese stabiliti in questi stessi paesi possono, secondo la procedura di cui all'articolo 6 ed in funzione del criterio del reciproco vantaggio, essere ammessi a partecipare ad azioni intraprese nell'ambito del programma.

Nessun organismo contraente stabilito nei paesi menzionati al primo comma e partecipante ad un'azione avviata nell'ambito del programma, può beneficiare del finanziamento che la Comunità concede al programma. Detto organismo partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI E CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Gli orientamenti del terzo programma quadro gli obiettivi scientifici e tecnici ricercati e le motivazioni a cui si ispira fanno parte integrante del programma specifico.

Il punto 4 D della parte II dell'allegato del terzo programma quadro costituisce parte integrante del programma specifico.

Gli obiettivi specifici del programma possono essere definiti come segue :

— proseguimento del potenziamento delle capacità di ricerca sia nei paesi in via di sviluppo (PVS) che negli Stati membri della Comunità nei settori definiti come prioritari per lo sviluppo del terzo mondo (agricoltura, salute, nutrizione e ambiente tropicale e subtropicale) tramite azioni congiunte di ricerca ;

— miglioramento del coordinamento, a livello europeo, dello sviluppo della cooperazione tra i PVS, del consolidamento, dell'intensificazione e dell'ampliamento dei legami allacciati nelle due prime fasi del programma tra i partner comunitari ed i PVS ;

— attuazione di progressi significativi su tematiche importanti connesse alle esigenze di sviluppo, ivi compresa la tutela ambientale e la gestione razionale delle risorse naturali, al fine di contribuire a migliorare il tenore di vita e le condizioni sanitarie delle popolazioni dei PVS, specie dei più poveri ;

— valorizzazione dei lavori di talune equipes europee mobilitate nell'ambito di altri programmi comunitari scientifici e tecnologici e offerta a dette équipes della possibilità di ampliare all'ambiente tropicale il loro campo di ricerche e diversificare le loro impostazioni metodologiche ;

— acquisizione di un valore aggiunto delle varie iniziative nazionali esistenti in detti settori, grazie alla dimensione comunitaria del programma.

La seguente descrizione del contenuto del programma è vista sotto forma di temi operativi conduttori atti a :

— rendere meglio conto dell'impatto che detta azione avrà sullo sviluppo ;

— agevolare un'impostazione interdisciplinare dei problemi non di rado indispensabile alla ricerca delle soluzioni.

L'associazione, nell'ambito di un programma unico, di due settori di ricerca, quello agricolo e quello sanitario, offre un'eccellente opportunità di finanziare attività collegate. Il programma consentirà, pertanto, di tener conto di progetti interdisciplinari adeguati riguardanti per esempio :

— la nutrizione,
— le zoonosi,
— l'irrigazione.

Questa impostazione multidisciplinare sarà altresì incentivata all'interno di ciascuno dei settori su temi come quelli che trattano dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali o della conservazione dell'ambiente.

SETTORE 1 : MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI VITA

1. *Riduzione del disavanzo alimentare*

Si tratta di accrescere in maniera duratura la produzione agricola, vegetale e animale, per migliorare la situazione alimentare della popolazione delle zone dove, per ragioni climatiche, fisiche o umane, questo problema rappresenta la priorità per eccellenza.

I lavori verteranno sui seguenti punti :

a) *I sistemi agricoli principalmente orientati alla produzione alimentare :*

Analisi del loro funzionamento e della loro dinamica al fine di determinare gli ostacoli ad uno sviluppo dell'agricoltura ecologica e durabile.

b) *La produzione vegetale :*

miglioramento delle piante alimentari (miglioramento della resistenza e della produttività), protezione (malattie, parassiti, erbe infestanti), tecniche della conservazione e della trasformazione ; con una costante attenzione per l'ambiente onde individuare soluzioni durature e sostenibili .

c) *La produzione animale :*

funzione dell'allevamento nei sistemi di produzione, alimentazione animale e protezione dell'ambiente, colture alternative in ambienti fragili, protezione della salute degli animali.

d) *Pesca e acquicoltura:*

utilizzazione razionale delle risorse ittiche della pesca costiera; miglioramento della produzione primaria nell'ambiente naturale; per l'acquicoltura: alimentazione sulla base di prodotti locali, controllo della patologia nonché miglioramento produttivo.

e) *ripristino dell'ambiente:*

ricerca sulla riforestazione, la combinazione agricoltura-silvicoltura-allevamento (agroforestale), rigenerazione dei pascoli, miglioramento del patrimonio idrico, protezione dei suoli, ecc.

f) *Protezione della natura:*

ricerca sul funzionamento di zone cuscinetto intorno alle oasi ecologiche e ricerca delle possibilità relative allo sfruttamento commerciale di prodotti animali e vegetali provenienti da oasi ecologiche senza alcuna ripercussione negativa sull'ambiente.

2. **Lo sviluppo delle produzioni agricole ad alto valore economico**

Si tratta di fornire una base scientifica e tecnica per la valorizzazione delle attività agricole ad alto valore economico (compreso lo sfruttamento della foresta e degli ambienti acquatici) a livello locale ed all'esportazione nelle regioni in cui il disavanzo alimentare non è rilevante.

I lavori di ricerca vertono sui settori produttivi seguenti:

a) le principali colture tradizionali di esportazione (arachidi, cotone, caffè, hevea, palma da olio, ecc.);

b) le colture secondarie che presentano un elevato valore aggiunto. Una priorità sarà accordata alle ricerche che tendono a sostituire le colture che producono stupefacenti con altre ad alto valore economico;

c) prodotti alimentari ad alto valore commerciale (prodotti di origine animale, verdure) sui mercati urbani oppure destinati all'esportazione nei paesi limitrofi;

d) foreste e silvicoltura;

e) la produzione di bioenergia.

I lavori verteranno sui punti seguenti:

a) *I sistemi di produzione e di commercializzazione delle colture da rendita:*

analisi del loro funzionamento in vista di una migliore gestione e di un impatto economico maggiore dei prodotti; studi socioeconomici sui miglioramenti apportati.

b) *I miglioramenti quantitativi:*

miglioramento delle colture e razze animali, diminuzione delle perdite pre e post raccolto e miglioramento delle tecniche colturali agricole, silvicole e ittiche.

c) *I miglioramenti qualitativi:*

sviluppo di tecniche in grado di consentire che i prodotti soddisfino le norme degli scambi internazionali ed aumentino il loro valore di mercato (raccolto, trasporto, condizionamento, ecc.).

d) *Ricerca sulle possibilità di trasformazione in loco.*

e) *La protezione dell'ambiente:*

ripercussioni sull'ambiente di un'agricoltura più intensiva; strumenti idonei ad evitare i problemi o a risolverli, possibilità di migliorare l'ambiente naturale salvaguardando e/o accrescendo la sua capacità di sopportare e sostenere un'attività produttiva.

SETTORE 2: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SANITARIE

1. **Prevenzione e trattamento delle malattie predominanti nei paesi in via di sviluppo**

Si vuole ridurre l'impatto di dette malattie che restano il problema principale della salute pubblica nella maggioranza di questi paesi.

La ricerca sarà concentrata sui seguenti argomenti: messa a punto di nuovi metodi diagnostici e adattamento alle condizioni tropicali delle metodiche esistenti, utilizzando le tecniche più avanzate della biologia molecolare e dell'immunologia; preparazione di nuovi medicinali mediante strategie innovatrici, al fine di identificare gli obiettivi biochimici della chemioterapia; prevenzione delle malattie infettive, non soltanto con lo sviluppo di vaccini, ma anche con l'adeguamento dei vaccini esistenti alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo. Nel settore della parassitologia, l'accento sarà posto su un approccio pluri-antigenico, tenendo conto, in taluni casi, dei differenti stati del ciclo biologico del parassita, sulla biologia del vettore e sul controllo, combinando i metodi classici con quelli nuovi della biologia molecolare e della genetica.

La ricerca delle malattie cosmopolite, quali le emoglobinosi, la diarrea e le malattie sessualmente trasmissibili, con specifico riferimento all'AIDS, sarà orientata verso lo studio di strategie possibili d'intervento, il che consentirà una prevenzione ottimale contestualmente alle condizioni socioeconomiche specifiche dei paesi in via di sviluppo.

Su questo argomento specifico, la concertazione con le altre azioni comunitarie, specie il programma biomedicina e salute, sarà costantemente oggetto di una particolare attenzione.

2. **Sistemi di assistenza sanitaria adeguati all'ambiente rurale o urbano dei paesi in via di sviluppo**

L'obiettivo è di studiare le modalità organizzative dell'assistenza sanitaria, tenendo conto delle esigenze specifiche e del contesto socioeconomico dei PVS (risorse finanziarie, umane ed attrezzatura) nonché delle nuove opportunità offerte dai risultati della ricerca biomedica.

Detta ricerca comprende vari settori, quali la selezione, la valutazione e la convalida delle strategie sanitarie, la gestione ed il finanziamento dei servizi sanitari, lo studio dello sviluppo ottimale delle risorse umane, le condizioni preliminari del trasferimento delle tecnologie esistenti e nuove. Il chiarimento dei fattori che determinano la partecipazione della popolazione.

3. **Nutrizione**

Questa ricerca ha lo scopo di sviluppare la base scientifica necessaria per migliorare lo stato nutrizionale delle popolazioni meno favorite mediante un appoggio multidisciplinare tra medicina, agronomia, economia e scienze sociali. È compresa la ricerca sugli interventi nutrizionali, sulle deficienze specifiche, sui meccanismi di protezione in caso di penuria alimentare a livello di individui, di famiglia e di comunità.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELL'IMPORTO STIMATO NECESSARIO

(in milioni di ecu)

Settore	Ripartzione
1. Agricoltura	71,43
2. Medicina, salute e nutrizione	38,46
Totale	109,89 (1) (2)

(1) Comprese le spese per il personale, che ammontano a 5,49 milioni di ecu, e le spese amministrative, pari a 2,51 milioni di ecu.

(2) Un importo di 1,11 milioni di ecu, non compreso nei 109,89 milioni di ecu, sarà riservato quale contributo del programma all'azione centralizzata di diffusione e valorizzazione dei risultati.

Questa suddivisione non esclude la possibilità che alcuni progetti interessino contemporaneamente i due settori.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. La Commissione attua il programma sulla base del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I. Il programma concerne tutti i paesi in via di sviluppo (PVS).

2. Le modalità di attuazione del programma di cui all'articolo 3 comprendono progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, misure di accompagnamento e azioni concertate.

A. Progetti di ricerca

I progetti formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria. La selezione dei progetti deve tener conto dei criteri di cui all'allegato III della decisione 90/221/Euratom, CEE nonché degli obiettivi riportati nell'allegato I della presente decisione.

Nelle azioni con compartecipazione finanziaria, la quota comunitaria non supera di norma il 50 %. Le università ed altri centri di ricerca che partecipano ad azioni con partecipazione finanziaria avranno la possibilità, per singole azioni, di chiedere un finanziamento del 50 % delle spese totali, oppure un finanziamento al 100 % dei costi marginali aggiuntivi.

Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 6, un tasso più elevato di quello menzionato al secondo comma per le azioni con compartecipazione finanziaria per i partecipanti dei PVS.

Le azioni di ricerca con compartecipazione finanziaria devono di norma essere eseguita da partecipanti stabiliti nella Comunità, nonché da almeno un partner stabilito in un PVS. I progetti cui possono partecipare, per esempio, università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, devono prevedere in generale la partecipazione di almeno due partner indipendenti fra di loro e stabiliti negli Stati membri, nonché di un partner stabilito in un PVS. I contratti riguardanti le azioni di ricerca con compartecipazione finanziaria devono di norma essere conclusi mediante una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La Commissione pubblicherà un vademecum in cui saranno precisate tutte le norme applicabili a questa procedura affinché ne sia garantita la trasparenza completa.

B. Misure di accompagnamento

Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 7 consisteranno :

— nell'organizzazione di seminari, di gruppi di lavoro e di conferenze scientifiche ;
— in attività di coordinamento interno mediante la creazione di gruppi integratori ;
— in attività di formazione avanzata, ponendo l'accento sul carattere multidisciplinare ;
— nella promozione della messa a frutto dei risultati ;
— nella valutazione scientifica e strategica indipendente del funzionamento delle azioni e del programma.

C. Azioni concertate

Le azioni concertate consistono in sforzi compiuti dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca svolte negli Stati membri. Tali azioni possono formare oggetto di una partecipazione che arriva al 100 % delle spese di concertazione.

3. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti viene effettuata sia all'interno del programma specifico sia mediante un'azione centralizzata, in conformità della decisione di cui all'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.